



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA  
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 45 del 27/12/2025

Sessione ordinaria \_\_\_\_\_ Convocazione Prima \_\_\_\_\_ Seduta pubblica \_\_\_\_\_

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2026.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:04**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale nella **RESIDENZA MUNICIPALE**.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	FORMAGGIONI PAOLO	SI	
2	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
3	PINAMONTE LORENA	SI	
4	DEVOTI SONIA	SI	
5	DEVOTI GIANCARLO	SI	
6	VERONESI ALDO	SI	
7	CHEMASI LORIS	SI	
8	FORMAGGIONI ADRIANO	SI	
9	CONSOLATI DEVIS	SI	
10	BENEDETTI DAVIDE	SI	
11	CARUSO ALESSANDRA		SI

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Marco Menegolo**

Il Sig. **Paolo Formaggioni**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

## DELIBERAZIONE N° 45 DEL 27/12/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2026.**

**FORMAGGIONI PAOLO - Sindaco**

Punto n. 5: *"Imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni anno d'imposta 2026".*  
Passo sempre la parola al Vicesindaco Tommaso Bertoncelli.

**BERTONCELLI TOMMASO – Vicesindaco**

La delibera dell'IMU è, anche questa, la stessa da ormai, penso, 10 anni. Sono le stesse tariffe, ovvero, al minimo per le attività produttive, alberghi, uffici, invece al massimo l'aliquota per quanto riguarda le seconde case, la prima casa ovviamente è esente, per cui... non so se ci sono interventi, ma sicuramente sarà favorevole, visto che sono le stesse che avete approvato anche voi negli altri 5 anni. E' una battuta, ovviamente.

**FORMAGGIONI PAOLO - Sindaco**

Chiede la parola il consigliere Benedetti.

**BENEDETTI DAVIDE – Consigliere**

Collega... al bilancio penso che non serva neanche la dichiarazione di voto, perché è stata fatta da Bertoncelli, che mi ha fatto la battuta anche qualche giorno fa al telefono. Ovviamente, ripeto, per tutto il ciclo delle delibere propedeutiche al bilancio la nostra è un'astensione, pur avendola "votata" anche in precedenza negli anni passati, ma... è proprio una questione di stile sulle varie ipotesi. Eventualmente faremo qualche votazione diversa magari verso la fine, non lo so.

**FORMAGGIONI PAOLO - Sindaco**

Bene. Votiamo il punto 5.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del **punto 5** dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2026."**

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che precedono;

VISTA l'unità proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. //, astenuti n. 2 (Davide Benedetti e Davis Consolati), espressi nella forma di legge di n. 8 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti.

## DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 - di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- “Prospetto aliquote IMU 2026” (Allegato A)

3 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDI

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su invito del Sindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

Su invito del Sindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. //, astenuti n. 2 (Davide Benedetti e Davis Consolati), espressi nella forma di legge di n. 8 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA  
PROVINCIA DI VERONA

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE

Bozza di Consiglio n. 54 del 17/12/2025

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2026.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2024, di approvazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, sempre nel limite della spettanza di un'unica abitazione principale per ciascun nucleo familiare;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Richiamato** l'art. 3 del Regolamento IMU vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2/07/2020, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di € 200,00, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione nella misura di €. 200,00, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta integralmente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Rimarcato** che, il Prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 avrebbe dovuto formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote della medesima;

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal Prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**Rilevato** tuttavia che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del Prospetto che ne formerà parte integrante";

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Preso atto** tuttavia che, a seguito delle criticità riscontrate durante la fase di sperimentazione dell'applicazione informatica di cui al punto precedente, con D.L. 132/2023, modificato, emendato e integrato con Legge di conversione n. 170 del 27/11/2023, che ha introdotto l'articolo 6-ter, il quale, al comma 1, è stato differito all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione dell'apposito Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stato, di conseguenza, disposto il rinvio di un altro anno, al 2025, dell'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'IMU solo all'interno di una griglia di fattispecie, identificate per decreto del MEF;

**Esaminato** a tal proposito il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono effettuare la diversificazione delle aliquote, come indicato nei punti precedenti;

**Tenuto conto** che in base al D.M. 6/9/2024, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, soltanto utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 2 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'allegato A del medesimo D.M.;

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 2, del D.M. 6/9/2024, la deliberazione approvata senza il "Prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 2 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019 e ai sensi del comma 764, è stabilito che nel caso di differenze tra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, avranno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione "Gestione IMU" del "Portale del Federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Visto** il Prospetto ID 17372 Aliquote Imu 2026 generato in data 19/12/2025, recante l'indicazione delle aliquote IMU da applicarsi per l'anno 2026, prospetto allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante ed essenziale quale "allegato A":

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026 – 2028;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo di cui al Prospetto Aliquote IMU 2026 "ID Prospetto 17372 del 19/12/2025";

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del Prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle

delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2/07/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

**Visto** l'articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale.

### **propone di DELIBERARE**

**1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2. DI APPROVARE** il Prospetto Aliquote IMU 2026 “*ID Prospetto 17372* del 19/12/2025, recante l’indicazione delle aliquote IMU da applicarsi per l’anno di imposta 2026, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale, quale “allegato A”, generato in esito all’elaborazione delle aliquote IMU 2026 operata attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze, Sezione Gestione IMU, acquisito agli atti dell’Ente per essere trasmesso per via telematica allo stesso Ministero dell’Economia e Finanze, successivamente all’approvazione della presente deliberazione;

**3. DI DARE ATTO** che il suddetto Prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all’Ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni, alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell’IMU;

**4. DI APPROVARE** le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno **2026**, come riportate nell’allegato Prospetto di cui al precedente punto n. 2;

**5. D’INCARICARE** il responsabile competente affinché provveda ad inviare per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze il suddetto “Prospetto delle aliquote”, nonché ad inserire la presente deliberazione, unitamente al Prospetto allegato, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, come previsto dal D.M. 7 Luglio 2023, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**6. DI DICHIARARE**, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 27/12/2025**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 19/12/2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile e Programmazione  
Dr.ssa Maria Assunta Marra

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 19/12/2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
Dr.ssa Maria Assunta Marra

---

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO  
Paolo Formaggioni

Segretario Comunale Marco Menegolo

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale [www.comune.brenzone.vr.it](http://www.comune.brenzone.vr.it) alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 28/01/2026

Segretario Comunale  
Marco Menegolo

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2026. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/12/2025.

A seguito di separata votazione effettuata in forma legale;

Brenzone sul Garda, 23/02/2026

Segretario Comunale  
Marco Menegolo

---